

Ispettorato del Lavoro: nei cantieri si deve applicare il contratto degli edili

Massimo Frontera

- [PDF La circolare dell'Ispettorato nazionale del Lavoro](#)

La circolare n.9/2019 corregge la precedente circolare n.7/2019, ricordando anche l'obbligo di iscrizione al sistema delle casse edili

Arriva l'annunciato chiarimento dell'Ispettorato del Lavoro sulle verifiche del rispetto del contratto di lavoro ai fini dell'ottenimento dei benefici di legge di tipo normativo e contributivo (previsti dall'articolo 1, comma 1175, Legge n.296/2006). Il chiarimento si legge nella circolare [n.9/2019 pubblicata il 10 settembre scorso](#). Chiarimento che, come chiesto dall'Ance, punta a rassicurare le imprese sull'obbligo di applicare nei cantieri il contratto dell'edilizia. Su questo punto, infatti, la formulazione della precedente circolare [n.7/2019 del 6 maggio 2019](#) autorizzava a interpretazioni ambigue, con il rischio di una elusione del contratto dell'edilizia all'interno dei cantieri a favore di altri contratti più "leggeri". (Si vedano gli articoli del [10 maggio 2019](#) e del [13 maggio 2019](#)).

A destare l'allarme di Ance e sindacati edili era in particolare il passaggio della circolare n.7/2019 dove si precisava che «la disposizione in parola chiede il "rispetto" degli "accordi e contratti collettivi stipulati da organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale"» e che «anche il datore di lavoro che si obblighi a corrispondere ai lavoratori dei trattamenti economici e normativi equivalenti o superiori a quelli previsti da tali contratti, possa legittimamente fruire dei benefici normativi e contributivi indicati dall'art. 1, comma 1175, della L. n.296/2006; ciò, pertanto, a prescindere di quale sia il contratto collettivo "applicato" o, addirittura, a prescindere da una formale indicazione, abitualmente inserita nelle lettere di assunzione, circa la "applicazione" di uno specifico contratto collettivo».

Con la circolare pubblicata due giorni fa, l'Ispettorato, in risposta a «numerosi quesiti pervenuti riferiti alle indicazioni in essa riportate» fornisce indicazioni «d'intesa con il ministero del Lavoro» allo scopo di «garantire una puntuale lettura e l'uniforme applicazione» della precedente circolare. Per quanto riguarda il contratto dell'edilizia, l'Ispettorato mette nero su bianco [le rassicurazioni date informalmente alle imprese già prima dell'estate](#), ricordando «che nulla è cambiato in ordine a quanto già chiarito dal Ministero

del lavoro e delle politiche sociali in ordine agli obblighi di applicazione del contratto collettivo dell'edilizia per le imprese operanti nel settore ed ai connessi obblighi di iscrizione alla Cassa edile, nei confronti della quale l'assenza dei versamenti comporta peraltro una situazione di irregolarità contributiva che impedisce il rilascio del Durc e, conseguentemente, il godimento dei benefici "normativi e contributivi" secondo quanto stabilito dal medesimo art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006».

La circolare, tre le altre cose, rimanda anche a un successivo documento operativo rivolto agli ispettori con un «prospetto delle clausole normative normalmente presenti nell'ambito del Ccnl di cui, unitamente alla parte c.d. economica, andrà verificato il rispetto al fine di poter godere legittimamente di benefici "normativi e contributivi"».

[La circolare INL n.9 del 10 settembre 2019](#)

[La circolare INL n.7 del 6 maggio 2019](#)

© RIPRODUZIONE RISERVATA